COLLEGAMENTO TARANTO

http://members.xoom.it/zagar/siulp

LUGLIO 2003 NR. 63

SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE - C.so Italia n. 156 - TEL. (099) 7305070

SUPPLEMENTO MENSILE A «COLLEGAMENTO SIULP» NOTIZIARIO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP - VIA VICENZA, 26 - 00185 ROMA - REG. TRIB. DI ROMA N. 128/82

sito internet http://members.xoom.it/zagar/siulp/ e-mail: taranto@siulp.it

DIRETTIVO PROVINCIALE SIULP:

il punto sulle problematiche emerse

di Franco STASOLLA

Nei giorni scorsi il Direttivo Provinciale del Siulp è stato un appuntamento importante per fare il punto, attraverso la forte partecipazione di molti dei colleghi presenti, su alcune delle problematiche che interessano molto da vicino gli operatori della sicurezza, le scelte e le strategie per migliorarne i risultati, le attenzioni e le garanzie che in tale contesto devono essere assicurate ai colleghi.

Sono state fatte alcune premesse di ordine generale, dedicate anzitutto ad illustrare il lusinghiero risultato ottenuto con le "parametrazioni". Un successo importante per tutta la categoria e fortemente voluto dal Siulp, che ha modernizzato un aspetto importante come quello retributivo degli operatori di polizia, e ha costituito di per sé, anche se dal 1° gennaio 2005, un notevole miglioramento economico – pari ad una retribuzione media lorda di circa mille euri all'anno – assimilabile ai benefici di un nuovo contratto di lavoro. Un momento fortemente migliorativo volto altresì a razionalizzare, secondo parametri di uniformità per tutto il pubblico impiego, le prerogative retributive di ciascun operatore, riconoscendo a ciascuno l'attribuzione di un parametro, ed assicurando da subito, in attesa di gennaio 2005, un beneficio una tantum da fruire nell'agosto 2003, e nell'agosto 2004.

Nel corso del Direttivo e' stata inoltre denunciata l'intollerabile ed ingiustificata mancata applicazione dell'art. 35 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di rappresentatività sindacale del Comparto Sicurezza, che appare un evidente tentativo di conservare l'attuale sistema, favorendo la frammentazione e la conflittualità sindacale e, quindi agevola l'opera disgregatrice di quei soggetti privi di reale mandato della categoria.

Inevitabili sono stati i commenti in ordine alle dichiarazioni rese al grande pubblico dal Prefetto Pansa nell'ambito di una nota trasmissione televisiva – Maurizio Costanzo Show – secondo il quale le autovetture della Polizia di Stato rischiano di rimanere ferme per mancanza di carburante. Dichiarazioni, se veritiere, un po' gravi, soprattutto se riferite al progetto di qualcuno che persegue l'obiettivo della regionalizzazione della Polizia di Stato che, da parte di alcuni ambienti politici, si tenta di affermare.

La posizione che il Siulp di Taranto al riguardo ha espresso è lineare ed inequivoca, in sintonia con la tradizione di un sindacato che si è sempre battuto per migliorare le condizioni di sicurezza dell'intero Paese, inteso nella sua integrità nazionale nel rispetto del dettato costituzionale, come voluto dalle migliori forze democratiche fin qui avvicendatesi nel governo nazionale.

Un NO secco all'idea della Polizia regionale ed un NO, altrettanto secco, alla politica da qualche anno perseguita in talune regioni del nord Italia dove il potenziamento delle Polizie Municipali viene perseguito nell'ambito di un disegno di decentramento amministrativo "viziato", volto a dotare di maggiori mezzi e risorse uomini appartenenti alle polizie locali, in una sorta di contrapposizione con le forze di polizia tradizionali, le sole invece che possono assicurare le ragioni della sicurezza al di sopra di ogni particolarismo provinciale e nel segno delle garanzie democratiche.

L'attenzione si è poi spostata alla particolare situazione venutasi a creare da qualche mese a questa parte a Taranto, ma anche in altri centri dell'area jonica, soprattutto a Manduria, dove il susseguirsi di attentati nelle ultime settimane costituisce un fenomeno che non può passare sotto silenzio. Un forte campanello d'allarme che viene percepito, anche dai non addetti ai lavori, come un deciso risveglio della criminalità organizzata, nei confronti della quale è necessario essere attrezzati e farsi trovare preparati.

E' su questo punto che il dibattito ha toccato livelli di forte precipitazione con contributi qualificati offerti per la migliore soluzione dei problemi, fra cui l'aspetto di un maggior coordinamento fra le forze di Polizia – Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza – presenti sul territorio, del quale si invoca finalmente una piena e concreta attuazione da parte delle più alte cariche istituzionali della provincia.

I propositi di una sala operativa comune sono stati riposti nel cassetto, e si è continuato a vivere alla giornata nella coltivazione, ciascuno, del proprio orticello. Anzi frequenti sono state, e lo sono ancora oggi, le ipotesi di sovrapposizione di indagini da parte di più forze di Polizia per i medesimi fatti criminali, con spreco di risorse umane, economiche e di tempo.

E' impensabile che, secondo il piano coordinato del territorio che interessa ad esempio la città di Taranto, i Carabinieri riescano ad assicurare non più di due equipaggi radiomobili per turno.

Una situazione di grande confusione dove le regole mancano che invece merita di essere affrontata, una volta per tutte, attraverso il coinvolgimento sull'intero territorio provinciale di tutte le forze di polizia, comprese le polizie municipali, nell'ambito delle rispettive competenze cittadine e nel rispetto delle fasce orarie di lavoro previste. In siffatta maniera la previsione di regole certe assicurerà maggiore serenità agli operatori di polizia, e sarà reso il migliore servizio possibile ad un'utenza che fin qui ha vissuto qualche pregiudizio di troppo e comunque merita maggior rispetto.

Infine è stato affrontato il problema delle aliquote sempre maggiori di colleghe e colleghi che lavorano in ufficio che, domenicalmente e non solo, vengono coinvolte in servizi di ordine pubblico. Al riguardo, oltre a prevedere anche qui una maggiore presenza delle altre forze di polizia, si suggerisce un monitoraggio puntuale del personale dei vari uffici, affinché si possa realizzare una maggiore rotazione che non escluda nessuno e si consenta al collega di vivere in famiglia una pausa domenicale in più.

Un problema, anche questo dell'ordine pubblico, che necessita un approfondimento maggiore e la previsione per la Questura di Taranto di un nucleo di O.P. da rimettere su, così come lo è stato in un recente passato e da cui sono transitati decine e decine di colleghi ora assegnati in altri reparti, anche per salvaguardare le legittime aspirazioni di tanti altri colleghi fin qui

(segue a pag. 2) ➥

(segue da pag. 1)

il punto sulle problematiche emerse

impiegati, colleghi che per gli altri sei giorni della settimana sono costretti a fare fronte ai molteplici impegni degli uffici cui sono assegnati, spesse volte in condizioni disagiate, ai limiti della sopportazione e con temperature che sfiorano i quaranta gradi, in assenza di ambienti climatizzati.

Questi alcuni dei temi, i più importanti che sono emersi in ordine ai quali il Siulp chiederà di incontrare a breve il Signor Questore di Taranto, al fine di ascoltare quali linee strategiche l'Amministrazione abbia indicato per la soluzione dei problemi legati al risveglio della criminalità, e quali migliori soluzioni possono trovare attuazione in ordine agli altri temi scottanti posti sul tappeto.

Pertanto il Siulp invita tutti i colleghi ad avere fiducia nell'opera di questa forza sindacale, perché finché il Siulp esisterà continuerà a fornire il suo contributo per stimolare le migliori scelte di politica della sicurezza nel territorio tarantino e nell'intera provincia jonica, al pari di un'accorta attività di vigilanza e salvaguardia delle ragioni e delle prerogative delle colleghe e dei colleghi della Polizia di Stato, per migliorarne le condizioni di lavoro, rimuovere i disagi esistenti e accrescere quel senso di vicinanza tra la Polizia di Stato e l'intera società civile.

LA SCOMPARSA DI UN CAPO

editoriale di Oronzo Cosi

È scomparso, la scorsa settimana, il Prefetto Fernando Masone: aveva 67 anni, era malato da tempo, ma continuava a lavorare come responsabile del Cesis.

È stato Capo della Polizia dal 1994 al 2000 e, non è retorica l'affermazione, è stato un grande Capo.

Trovare, nella Polizia di Stato, dei funzionari che sanno fare egregiamente il loro mestiere, non è sicuramente difficile.

Trovare delle persone che arrivano a ricoprire incarichi di prestigio in seno alla nostra Amministrazione, e persino l'incarico più prestigioso in assoluto, pur mantenendo l'umiltà tipica di chi sa guadagnare col proprio lavoro e col proprio sacrificio le singole tappe di una difficilissima carriera, questo è sicuramente meno facile.

Perché di Fernando Masone, capo della squadra mobile di Roma, questore di Palermo, Capo della Polizia, questo colpiva soprattutto: il suo modo straordinario ed umile di porsi, da pari a pari, la sua capacità di ascoltare, la straordinaria sobrietà delle sue decisioni; tutto quello, insomma, che rendeva naturale il pensare a lui come ad un buon fratello maggiore, più che ad un uomo d'apparato.

Perché poi, anche questo va detto, il Prefetto Masone aveva un altissimo senso dello Stato e delle Istituzioni, ma nessuno lo riteneva un uomo d'apparato: uno cioè di quei burocrati capaci di inventarsi qualsiasi cavillo pur di salvaguardare il potere proprio o dell'organizzazione di appartenenza.

Masone parlava e ragionava col cuore in mano, anteponendo, innanzi a tutto, il senso di una missione a favore dei cittadini e delle istituzioni; ma lasciando spazio al rispetto della persona ed alla correttezza dei rapporti.

La trasparenza non è una dote ordinaria, per chi è costretto a gestire cose di per se poco trasparenti, come spesso capita a chi opera nel mondo della Polizia.

Non sempre il traguardo è netto e preciso tra ciò che è bene e ciò che è male. Eppure Fernando Masone riusciva sempre a trovare la strada, o a volte il sentiero, per mantenere intatta la sua lealtà e la sua correttezza.

È un'intera generazione di validi funzionari quella che ci sta lasciando in questi ultimi tempi, una generazione che ha avuto un'importanza storica nella storia stessa della Polizia di Stato, che ha saputo cogliere i segni del cambiamento e ha saputo imprimere una svolta decisiva alle esigenze evolutivedell'apparato di Polizia in un Paese moderno e democratico.

L'opera non è stata certo compiuta, e tocca principalmente a noi, al Siulp, curarne il perfezionamento.

Non mancano né mancheranno uomini e donne che, come il Prefetto Masone, saranno in grado di svolgere il proprio mandato istituzionale con equilibrio, con capacità, con serenità.

Ci mancano e ci mancheranno, nei rapporti istituzionali ed in quelli interpersonali, le persone che spesso abbiamo dovuto attaccare, perché questo richiedeva il nostro compito, o dalle quali abbiamo dovuto, a volte, prendere le distanze; ma verso le quali abbiamo sempre nutrito il nostro più profondo e sentito rispetto, perché abbiamo avuto sempre chiaro, che anche da parte loro c'era lo stesso rispetto e la stessa lealtà.

Perché abbiamo sempre avuto chiaro che, al di là dei ruoli e delle singole situazioni oggettive, ci confrontavamo con gente simile a noi, perché tutti cercavamo il modo migliore di svolgere il nostro servizio nell'interesse della collettività e dei poliziotti.

Indennità di compensazione e "settimana corta": ancora un'altra circolare

Il diritto, già riconosciuto dal Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, in risposta ad una sollecitazione Siulp in sede territoriale del 24 gennaio, con nota n. 333-A/9807.D.17 del 6 febbraio scorso è stato dapprima portato a conoscenza di tutte le organizzazioni sindacali con nota n. 557/RS/01/20/0266 del 14 aprile scorso e viene oggi sottolineato con una opportuna circolare telegrafica della citata Direzione centrale per le risorse umane, sempre con protocollo 333-A/9807.D.17, datata 23 giugno 2003.

Il testo della circolare, identico nel corpo alle due note precedenti, ribadisce che al personale che opera in regime di settimana corta che venga impiegato nella giornata del sabato in difformità dalla programmazione settimanale spetta l'indennità di compensazione, prevista dall'articolo 16, comma 3, d.P.R. 164/2002 (ultimo contratto di lavoro) essendo la giornata del sabato assimilabile a quella destinata al riposo settimanale; abbiamo avuto inoltre modo di spiegare, su queste pagine, come il riferimento al sabato non debba essere inteso in modo letterale, ma riferito ad una qualsiasi delle due giornate libere cui ha diritto il dipendente che presta servizio con una turnazione articolata su cinque giorni settimanali in applicazione del vigente Accordo Nazionale Quadro.

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in tempo reale e direttamente a casa tua, invia una e-mail a: taranto@siulp.it, indicando il nome, il cognome ed il luogo dove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Fondo incentivante 2002: inizia la ricognizione dei dati

Con telegramma circolare n. 333-G/3.23.379 del 19 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha impartito disposizioni a tutti gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza affinché inviino **entro il 10 luglio prossimo**, in un'unica soluzione e tramite i competenti U.T.G., i dati relativi all'anno 2002 ed al personale il servizio al 31 dicembre 2002 con riferimento a:

- Numero turni di reperibilità effettuati;
- Numero di interventi in reperibilità effettuati;
- Numero cambi turni effettuati;
- Numero turni in alta montagna effettuati;
- Numero beneficiari dell'indennità forfetaria di cambio turno per i Reparti Mobili;
- Numero beneficiari della produttività collettiva.

Tale attività ricognitiva è indispensabile al fine di addivenire alla formalizzazione, tra Amministrazione ed organizzazioni sindacali, dell'accordo relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

SPECIALE CODICE DELLA STRADA: ECCO LE NOVITA' PIU' IMPORTANTI

In vigore dal 30 giugno 2003 il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, quindi, non solo l'ormai famosa "patente a punti", ma anche le numerose altre modifiche al vigente "Nuovo codice della strada", approvato ormai oltre undici anni fa con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Atteso l'interesse anche specifico della materia, l'attuale carenza di informazione tecnica e la conseguente confusione riscontrata anche sui mezzi d'informazione, dedichiamo ampio spazio all'argomento, soffermandoci sugli aspetti di maggiore interesse generale ed evidenziando le novità "definitive", perché già previste dal d.lgs. 9/2002 e quindi in vigore da oggi, 30 giugno, distinguendole da quelle contenute nel d.l. 27.6.2003, che entreranno in vigore dopo la pubblicazione in G.U. (secondo l'anticipazione del Ministro Lunardi dal 1° luglio) e che, necessitando dell'approvazione parlamentare, potrebbero ancora essere modificate.

"Patente a punti"

Quando entra in vigore: come sopra accennato, l'entrata in vigore della "patente a punti" era stata stabilita da tempo per il 30 giugno 2003 e NON ha nulla a che vedere con il decreto legge del 27 giugno, il quale apporta solo alcune modifiche tecniche ed alla tabella dei punteggi relativi alle infrazioni.

Cosa non è la "patente a punti": NON è affatto un nuovo documento; tutti i patentati continueranno a tenersi la patente che hanno già;

Cosa è "la patente a punti": è un sistema di tipo "bonus-malus" che fa perdere punti "elettronici", "custoditi" in un archivio informatico, a chi commette infrazioni e ne fa guadagnare a chi supera appositi corsi di aggiornamento.

Cosa accade a chi perde i punti: inizialmente a tutti verranno assegnati 20 punti; chi commetterà infrazioni subirà una sottrazione che andrà da 1 a 10 punti, in proporzione alla gravità dell'infrazione stessa; ogni riduzione di punteggio verrà comunicata all'interessato, il quale potrà recuperare punti mediante il superamento dei citati corsi di aggiornamento; se i punti arrivano a zero la patente viene ritirata ed occorre rifare gli esami; se le infrazioni vengono commesse nei primi cinque anni dal conseguimento della patente i punti sottratti vengono raddoppiati.

Modifica dei limiti di velocità

La velocità massima rimane stabilita dal d.lgs. 9/2002 in 130 km/h per le autostrade, in 110 km/h per le strade extraurbane principali, in 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed in 50 km/h per le strade nei centri abitati; tuttavia sarà possibile elevare il limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali e, sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari potranno elevare il limite massimo di velocità fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.

Attenzione: indipendentemente dalla segnaletica presente, in caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura (pioggia, neve o grandine), la velocità massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali.

Dispositivi di segnalazione visiva: luci accese anche di giorno e durante la sosta

Già il d.lgs. 9/2002 stabilisce per ciclomotori e motoveicoli l'obbligo di usare i proiettori anabbaglianti e le luci di posizione "in qualsiasi condizione di marcia" (su tutte le strade ed anche di giorno).

A questa previsione il d.l. 27.6 aggiunge (dal 1° luglio) per tutti i veicoli a motore ed a tutte le ore del giorno l'obbligo di usare le luci di posizione ed i proiettori anabbaglianti durante la marcia fuori dai centri abitati; l'obbligo di tenere le luci di posizione accese anche durante la sosta scatta da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia ed in ogni altro caso di scarsa visibilità, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. L'obbligo di tenere le luci accese sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

Guida sotto l'influenza di alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope

Nel confermare le linee guida previste dal d.lgs. 9/2002 il d.l. introduce importanti novità (dal 1° luglio):

- quando gli accertamenti preliminari effettuati sul posto mediante apparecchiature portatili dagli organi di polizia stradale per verificare lo stato di alterazione hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti o psicotrope, i medesimi organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando;
- per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, che rilasciano ai citati organi di polizia stradale la relativa certificazione;
- dopo la sospensione della patente per guida in stato di alterazione psicofisica il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga entro sessanta a visita medica per verificare il possesso dei requisiti psico-fisici necessari alla guida (esclusi in caso di dipendenza accertata da alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope); in caso di mancata presentazione alla visita la patente rimane sospesa;
- quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida.

Targhe personalizzate

Come previsto dal d.lgs. 9/2002 l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, pagando un contributo, che la targa abbia una specifica combinazione alfanumerica; resta fermo che la combinazione dovrà rispettare la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento (vale a dire: due lettere - un numero formato da tre cifre - due lettere; ad es.: AB 123 CD); il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri immatricolerà il veicolo e rilascerà la carta di circolazione dopo

avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata.

Ciclomotori: una "rivoluzione" ancora rinviata

Slittano al 1° luglio 2004 le importantissime novità per i ciclomotori, previste dal d.lgs. 9/2002 e differite dal d.l. 27.6.2003:

- l'obbligo, per il minore di età che abbia compiuto 14 anni che intenda guidare un ciclomotore, di conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale;
- tali corsi saranno organizzati, oltre che dalle autoscuole, dalle scuole superiori ed, in tal caso, detti corsi saranno gratuiti e finanziati con il 7,5% dei proventi delle contravvenzioni, che dovrà finanziare inoltre le attività formative scolastiche indirizzate alla diffusione dell'educazione stradale;
- l'obbligo di dotarsi di un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione e costruttivi del veicolo, nonché quelli dell'intestatario e della targa, che continuerà ad essere personale e verrà trattenuta dall'intestatario in caso di vendita del ciclomotore;
- la possibilità di trasportare sui ciclomotori un passeggero, oltre al conducente, purché questi sia maggiorenne ed il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione.

Inasprimento complessivo e nuove sanzioni

Dal 1° luglio il d.l. inasprisce le sanzioni in termini di punti ed arriva a raddoppiarle in termini pecuniari, rendendole pesantissime, per alcune infrazioni particolarmente gravi, come: il circolare contromano; l'attraversamento di incrocio con semaforo rosso, per il quale è prevista la sospensione della patente in caso di recidiva; l'effettuazione di sorpassi vietati (anche qui sospensione della patente in caso di recidiva nei casi più gravi); l'utilizzo del telefono cellulare durante la guida;

la mancata precedenza ai pedoni; il mancato utilizzo della cintura di sicurezza (sospensione della patente per 15 giorni in caso di recidiva).

Vengono inoltre introdotti una sanzione specifica per il conducente che lascia il motore acceso durante la sosta e l'obbligo del casco anche per i conducenti di tricicli e quadricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa ed è aumentata la sanzione in caso di mancato utilizzo del casco stesso.

Nuove aliquote Irpef: attenzione ai conguagli

La legge finanziaria 2003 ha introdotto rilevanti novità in relazione al calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) ed, in particolare, sulle modalità di imposizione sui redditi da lavoro dipendente (articolo 2, legge 27 dicembre 2002 n. 289).
In particolare sono stati rivisti:
a) gli scaglioni di reddito e le relative aliquote, attualmente così determinati:
- fino a 15.000 euro 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 29.000 29%;
- oltre 29.000 euro e fino a 32.600 31%;
- oltre 32.600 euro e fino a 70.000 39%;
- oltre 70.000 euro 45%.

b) le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, che sono oggi così determinate:
- redditi fino a 27.000 euro non competono detrazioni;
- redditi superiori a 27.000 euro e fino a 29.500 130 euro;
- redditi superiori a 29.500 euro e fino a 36.500 235 euro;
- redditi superiori a 36.500 euro e fino a 41.500 180 euro;
- redditi superiori a 41.500 euro e fino a 46.700 130 euro;
- redditi superiori a 46.700 euro e fino a 52.000 25 euro;
- oltre 52.000 euro non competono detrazioni.

E' stata inoltre introdotta la cosiddetta "no tax area", vale a dire un importo deducibile dal reddito complessivo che, per i redditi da lavoro dipendente, è pari complessivamente a 7.500 euro annui che non compete per i redditi complessivi lordi superiori a 33.500 euro.
Questo nuovo sistema fiscale va applicato anche agli emolumenti erogati mensilmente ai dipendenti e, pertanto, all'inizio dell'anno l'Amministrazione della pubblica sicurezza, in qualità di sostituto d'imposta, deve individuare l'ipotetico importo deducibile spettante ad ogni singolo dipendente sulla base dell'ammontare delle retribuzioni fisse e continuative che si presume possano essere corrisposte, mentre a fine anno, sulla base del reddito realmente conseguito, si dovrà procedere all'esatta individuazione dell'importo deducibile ed effettuare le relative operazioni di conguaglio.
In considerazione del fatto che, per il personale della Polizia di Stato, la componente relativa ai compensi accessori riveste particolare rilevanza, l'Amministrazione non ha ritenuto possibile individuare la deduzione mensilmente applicabile sulla base dei soli emolumenti fissi e continuativi spettanti; se si fosse seguita questa strada molti operatori di polizia si sarebbero visti applicare conguagli fiscali di particolare rilevanza.
Al fine di limitare tale eventualità il Dipartimento della pubblica sicurezza ha pertanto reputato di dover determinare la deduzione da applicare mensilmente, in via provvisoria ed in attesa del conguaglio, sulla base del reddito conseguito nell'anno precedente a quello in corso.
Anche tale accorgimento, tuttavia, potrebbe non essere sufficiente ad evitare che si verifichino a fine anno elevati conguagli a debito nei confronti del personale della Polizia di Stato che nel corso dell'anno percepirà redditi superiori rispetto all'anno precedente.
Con circolare n. 333-G/R.IRPEF-C.D.I/N.07/03 del 9 giugno scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto di aver dato incarico al CENAPS di effettuare delle modifiche alla procedura stipendiale per dare la facoltà al personale della Polizia di Stato di richiedere:
I) che l'importo deducibile (c.d. no tax area) venga applicato esclusivamente in sede di conguaglio fiscale;
II) che l'importo deducibile (c.d. no tax area) non venga applicato;
III) che venga applicata sulle competenze accessorie un'aliquota Irpef più elevata rispetto a quella attualmente operata.
Nei confronti del personale che richiederà di usufruire dell'opzione di cui al punto I) la deduzione dal reddito imponibile non verrà applicata sulle competenze fisse mensili ed, a fine anno, sull'effettivo reddito conseguito verrà determinata l'eventuale quota spettante procedendo al relativo conguaglio.
Nei confronti del personale che richiederà di usufruire dell'opzione di cui al punto II) la deduzione dal reddito imponibile non verrà applicata sulle competenze mensili in sede di conguaglio fiscale, evitando così in linea di massima che i dipendenti che dispongano di altri redditi, da sommarsi a quelli da lavoro dipendente, superando i limiti previsti per l'attribuzione dell'importo deducibile, si vedano costretti, in sede di dichiarazione annuale (mod. 730 – mod. UNICO), al versamento di elevati importi Irpef.
L'opzione di cui al punto III) offre al personale della Polizia di Stato la possibilità di scegliere che le competenze accessorie vengano tassate ad un'aliquota più elevata rispetto a quella prevista per le gli emolumenti fissi corrisposti nel mese di riferimento; anche in tale ipotesi a fine anno si procederà ad effettuare le operazioni di conguaglio rideterminando l'effettiva Irpef dovuta.
A partire dal mese di giugno, dunque, per accedere alle predette opzioni sarà necessario che il personale della Polizia di Stato interessato presenti apposita istanza ai competenti Uffici Amministrativo contabili, i quali dovranno dare la massima informazione al personale in merito alle possibilità sopra esposte, fornendo altresì informazioni circa il nuovo sistema di determinazione dell'Irpef introdotto dalla legge 289/2002 ed effettuare le dovute segnalazioni nella procedura stipendiali secondo le modalità tecniche che il Centro Elettronico ha già fornito.

EUROCQ Convenzione S.I.U.L.P. - EuroCQ SIULP

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

TAEG massimo applicato agli esempi 10,800% (riferito al periodo gen./mar. 2001)
Gli esempi sono al netto dei costi INPDAP

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	107,00	65,00
7.747,00	162,00	97,00
10.329,00	217,00	130,00
12.911,00	272,00	164,00
15.494,00	318,00	198,00
18.076,00	369,00	230,00
20.658,00	424,00	259,00
23.244,00	482,00	293,00
25.823,00	507,00	322,00

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

Gli importi delle rate sono al netto delle polizze assicurative. TAN dal 5,90% al 8%.
Il TAEG massimo applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge.
Gli esempi variano in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2002)
(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.